

STATUTO

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato senza fine di lucro ai sensi del Codice Civile, della L. 266/1991, L. 106/2016 e D.Lg. 117/2017, così come modificato dal D.Lg. 105/2018.

L'associazione, avente la seguente denominazione: "INSIEME PER GLI ALTRI - ODV" con sede legale in Chieri (TO) in via dei Merlenghi nr.12, assume nella propria denominazione l'acronimo ODV e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel solco della tradizione cristiana, secondo il principio di sussidiarietà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Al fine di attuare il suo scopo, l'associazione svolgerà principalmente l'attività indicata alla lettera "u" del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117): “beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni e quelli previsti da altre fonti normative o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

Le attività di interesse generale sono attuate sostenendo e promuovendo le iniziative dell'associazione e in particolare:

- al recupero e alla cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni;
- alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
- alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande

Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione di altre collette.

I prodotti recuperati e raccolti vengono ceduti a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno o vengono ridistribuiti gratuitamente ad altri Enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

L'associazione svolge, come anche previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 3 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'Assemblea dei soci promuove gli scopi dell'associazione e ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e di esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, di cui all'art. 42 bis del Codice civile;
- deliberare sulle altre questioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed, ogni qualvolta, lo stesso Presidente o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Handwritten mark

Handwritten signature

Mantovan Alfredo Arc... Antiquario de...

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo, scelto tra le persone fisiche maggiorenni associate ovvero indicate, dalle ODV associate, e' formato da un numero di membri non inferiore a 3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Il Consiglio Direttivo, convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o i suoi membri lo ritengano opportuno, predispone bilancio o rendiconto, delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono redatti in forma scritta dal Segretario e vengono conservati agli atti nei rispettivi Libri delle Adunanze e Deliberazioni. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (n.7 persone fisiche o di n.3 Odv/Aps). In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti casi:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione a seguito di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con motivazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

I soci vengono registrati nel Libro degli Associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che prestano attività non occasionale all'interno dell'associazione sono registrati nel Registro dei Volontari e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il volontario può decidere di non essere associato, pur mantenendo il suo ruolo e svolgendo così l'attività tipica dell'associazione a servizio della comunità, restando però estraneo alle decisioni dell'ente e non potendo partecipare all'assemblea.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Patrimonio e Risorse economiche

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, altre entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi di associati e terzi attraverso donazioni, lasciti testamentari o prestiti infruttiferi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Gli avanzi di gestione **debbono** essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva

M
Antiquo loc. Spaurant
Mantovan Alfredo Baccan

approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 6 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 7 – Note Finali

Per tutto quanto non stabilito dal presente statute, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto in vigore, nonché le disposizioni dei provvedimenti attuativi in esso previsti e, per quanto ivi non disciplinato, le norme del Codice Civile.

Allegato all'atto registrato
a 24/11/2022
N° 1737* serie 3 12.3 NOV. 2022



FUNZIONARIO
PAOLA CARLINO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

* DCO BENE
1737

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

Mantova Alfreda Ercan Antonio Ercan